

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil. Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Garofalo, docente universitario. Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino. Myrante Moshi, avvocato Cdl di Milano. Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Nuove prospettive per il lavoro delle donne

La legge sulle «azioni positive»

SILVANA SCIARRA (*)

La legge 10 aprile 1991, n. 125 («Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro», pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 1991) si segnala per la complessità degli interventi che propone e per la molteplicità degli attori a cui essi sono affidati. Per ragioni di spazio non si potrà trattare nel dettaglio tutta la densa materia di cui il legislatore ha voluto occuparsi; si privilegerà pertanto la parte sostanziale su quella processuale e si darà conto del fatto che i consiglieri di parità e il comitato nazionale sono soggetti preposti alla gestione della legge da cui è dato aspettarsi un grande impulso in termini di profonda revisione del costume, oltre che di corretta attuazione dei principi in essa sanciti.

Sarà bene addentrarsi nella illustrazione di ciò che deve intendersi per azioni positive. L'esperienza comparata, le politiche comunitarie e la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, hanno indicato l'esigenza indilazionabile di perfezionare le tecniche di tutela del lavoro delle donne, per garantire l'effettiva eliminazione degli ostacoli che creano disparità. Si pensi alla formazione scolastica e professionale, ma anche all'apertura di attività autonome ed imprenditoriali; con riferimento alla prestazione lavorativa, si pensi alla carriera e al trattamento retributivo. Si tratta dunque di misure eccezionali, in quanto tali limitate nel tempo, attuative dell'art. 3 II c della Costituzione.

Va posto in particolare rilievo che la legge include fra le finalità delle azioni positive una redistribuzione delle responsabilità familiari, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro. Si tratta di un inciso importante, perché indica un superamento - o se si preferisce un arricchimento - dell'art. 37 della Costituzione, da cui si ricava l'essenzialità della funzione familiare della sola donna, specie in relazione alla tutela della maternità. Questo inciso, tutt'altro che trascurabile, indirizza l'interprete verso una nozione di organizzazione del lavoro quale variabile dipendente dai nuovi obiettivi promozionali indicati dal legisla-

to. Come dire che, oltre al divieto di discriminazione, di cui si dirà tra un momento, il datore di lavoro deve includere fra i criteri a cui ispirare i suoi comportamenti anche quello di una valorizzazione «positiva» del lavoro delle donne.

Veniamo ora al divieto di discriminazioni che questa legge rende più incisivo rispetto alla L. 903/1977, anche attraverso una più precisa definizione delle discriminazioni indirette, ovvero di quei trattamenti pregiudizievole che sono la conseguenza di criteri proporzionalmente più svantaggiosi per lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e che non sono essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa. Anche in questo caso l'interprete dovrà insinuarsi nelle pieghe più recondite dell'organizzazione del lavoro, non per limitare prerogative im-

prenditoriali che abbiano una loro intrinseca coerenza, ma per colpire comportamenti che ostacolano una piena realizzazione del principio di parità di trattamento.

Contro le discriminazioni collettive - anche quelle indirette - che possono non essere immediatamente visibili, perché non consistenti in una immediata lesione di posizioni individuali (mancate promozioni o ostacolata crescita promozionale, uso distorto della flessibilità ecc.) è legittimo a ricorrere il consigliere regionale di parità, secondo una modalità a dir poco insolita per il nostro ordinamento. La legge definisce altrove il consigliere come «pubblico funzionario», tenuto all'osservanza dell'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza. Questa azione in giudizio,

per la tutela di un interesse pubblico, appare del tutto compatibile con azioni individuali, per il ripristino di posizioni lese da atti discriminatori del datore di lavoro.

Accertata la discriminazione collettiva, il giudice ordina al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle medesime, sentite le rappresentanze sindacali aziendali e il consigliere regionale di parità, entro un termine indicato nella stessa sentenza. Al giudice toccherà l'accertamento della pratica discriminatoria ma non la definizione delle misure per sanarla, poiché il rischio sarebbe di sostituirsi a datore di lavoro in una fase di delicato bilanciamento delle scelte organizzative.

Un'innovazione della legge che ha fatto molto discutere riguarda il ricorso al giudice corredata «anche» da dati d

carattere statistico che attengano ad assunzioni, regimi retributivi, assegnazione di mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressione in carriera e licenziamenti, idonei a fondare la presunzione delle discriminazioni in atto «in termini precisi e concordanti». In questi casi sarà il datore di lavoro a dover provare di non aver discriminato, secondo un principio che appare ispirato a un'equa redistribuzione delle prove, anche per la garanzia di una maggiore parità fra attore e convenuto nel processo. A una norma come questa va attribuito il peso che merita senza caricarla di valenze che non sono nello spirito della legge: essa rappresenta il banco di prova dell'equilibrio di cui le parti dovranno dotarsi se, piuttosto che intraprendere battaglie giudiziarie, vorranno riempire di contenuti innovativi la parte promozionale della legge stessa.

Pur regolamentando questi aspetti, il legislatore non ha trascurato di valorizzare l'adozione di programmi che riguardano le sole donne, indipendentemente dalla creazione di precedenti comportamenti discriminatori. Questa è la parte più stimolante della legge, su cui chi avrà il coraggio e la competenza di iniziare potrà a pieno titolo sentirsi partecipe di una fase di grande creatività.

A questo riguardo va segnalato che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici hanno l'obbligo di adottare piano di azioni positive, sentire le Rsa. Ci si chiede come e se questa sfida verrà accolta, non senza mancare di ricordare che ogni due anni (entro un anno in fase di prima applicazione) vi è l'obbligo di un dettagliato rapporto sullo stato del personale, a pena di sanzioni inflitte dall'ispettorato del lavoro.

Come si vede, questa legge apre molti spazi per interventi innovativi della contrattazione collettiva, delle imprese e della pubblica amministrazione, della magistratura. Soprattutto, essa rappresenta un'occasione da non perdere per un ritrovato, intelligente protagonismo delle donne.

(*) Docente dell'Università di Firenze

Liberi professionisti: è ancora lunga l'attesa per la ricongiunzione

Sono circa un anno e mezzo che il Parlamento ha introdotto la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. Eppure la legge è rimasta inapplicata. Come mai? Ho sentito dire che essa è di difficile interpretazione ma ciò non giustifica questa lunga attesa. Sono un geometra che da più di un anno ha presentato la domanda per trasferire nella cassa professionistica i contributi che per quattro anni sono stati versati nello stato ma finora non sono stato soddisfatto. Può chiarire quando ragionevolmente la legge sarà applicata?

Giovanni Pende Napoli

Non è ancora prevedibile quando saranno perfezionati gli «strumenti» necessari per poter operare la ricongiunzione presso le Casse pensioni dei liberi professionisti.

Secondo l'articolo 2 della legge 15/90 la Gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante della differenza tra la riserva matematica e le somme versate dalla Gestione o dalle Gestioni che trasferiscono i contributi - maggiori dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% - relativi ai periodi da ricongiungere.

Mentre per la ricongiunzione presso gli Enti previdenziali per i lavoratori dipendenti e autonomi le tabelle per il calcolo della riserva matematica già esistono (e tali Enti possono, quindi, già perfezionare la ricongiunzione), non ci risulta che gli Enti gestori della previdenza obbligatoria per i liberi professionisti abbiano elaborato analoghe tabelle con i coefficienti per la determinazione della riserva matematica. Tali tabelle, una volta elaborate e adottate dai competenti organismi dei vari Enti gestori della previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, dovranno essere sottoposte all'esame del

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Il ministero del Lavoro per l'approvazione e la emanazione con uno specifico decreto ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale. Informiamo infine, che il ministero del Lavoro con la circolare n. 71 del 14 maggio 1991, ha emanato i primi chiarimenti e orientamenti per una uniforme applicazione della legge, e il ministero del Tesoro, con la circolare n. 6 del 25 maggio 1991, ha impartito disposizioni limitatamente agli aspetti riguardanti le Casse pensioni amministrati dagli Istituti di previdenza.

buoni.
Con la risposta citata: dal lettore ci limitiamo a evidenziare la illegittimità del criterio adottato nella applicazione della contribuzione a carico dei pensionati. Per questo aspetto il contenzioso può essere promosso dai titolari di pensione di importo lordo di poco superiore ai 18 milioni e che, per effetto di tale contribuzione, ricevono una pensione netta inferiore ai titolari di pensione lorda di poco inferiore ai 18 milioni.

Per sviluppare il contenzioso è opportuno farsi assistere dall'Inca-Cgil.

Con poco più di 18 milioni si prende meno di chi non raggiunge tale somma

Nella lettera inviata all'Unità, il signor Elio Russo di Caldine (Firenze) tratta tre argomenti, due di competenza della rubrica «Leggi e contratti», l'altro è relativo a una risposta data al lettore Salvatore Belfiore di Genova, nella rubrica «Previdenza» il 27 maggio 1991 (titolo: «Esempio di una legge del governo da annullare») a proposito della legge 407/90 che istituisce contributo di malattia dello 0,90% sulle pensioni che superano i 18 milioni di lire. Il signor Russo chiede quale parte della legge bisogna far dichiarare illegittima e la strada da seguire per promuovere il contenzioso legale.

Da quando sono state abolite le mutue per l'assistenza sanitaria ai lavoratori ed è stato realizzato il Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini, il finanziamento di questa attività non doveva più gravare sui salari (e, ancor meno, sulle pensioni) ma doveva essere garantito dal fisco a carico di tutti i contri-

Tre ipotesi per un ex commerciante, ora lavoratore dipendente

Per circa undici anni ho svolto attività di commerciante (avevo un negozio di dischi e cassette oltre che di materiale fotografico), da meno di un anno sono diventato lavoratore dipendente presso un'impresa dell'edilizia a livello nazionale. Ho timore che quando andrò in pensione con l'Inps - ora ho 39 anni e quindi per arrivare a 60 anni potrò lavorare per altri 21 anni - non mi verranno conteggiati i contributi quale commerciante se non mettendo in uso la legge 29/79 sulla ricongiunzione. È preferibile che faccia subito la domanda?

Alfredo Colucci Napoli

Occorre precisare che per ricongiungere periodo di contribuzione per lavoro autonomo con periodo di contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, la domanda non può essere presentata se non si possa far vale-

re un periodo di contribuzione di almeno cinque anni di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps o a più gestioni per la previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 5, legge 29/79) senza che nel periodo concorrente a formare il quinquennio siano presenti in interruzione dovute a iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, salva l'ipotesi in cui l'eventuale iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sia coincidente con la prosecuzione volontaria all'iscrizione in una delle gestioni dei lavoratori dipendenti (circolare ministero del Lavoro 77/79 del 20 ottobre 1979).

Se si è iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps da meno di un anno, la domanda di ricongiunzione potrà essere presentata tra più di quattro anni. A quella data si potrà decidere il da fare sulla base di maggiori elementi di valutazione e disposizione.

Se il lettore resterà dell'idea di ricongiungere tutto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps la domanda dovrà essere presentata appena matura il quinquennio (ma anche qualche giorno prima) in quanto gli elementi per la determinazione della riserva matematica (età anagrafica e retribuzione pensionabile) vanno riferiti alla data di presentazione della domanda (o al compimento del quinquennio se presentata prima).

Comunque, anche non chiedendo la ricongiunzione, all'età di 60 anni (rispetto all'attuale normativa) si avrà diritto alla pensione di vecchiaia che sarà calcolata sulla base di 22 anni di contribuzione lavoro dipendente (1 più 21), e gli 11 anni di contribuzione per lavoro autonomo, danno titolo, al compimento del 65° anno di età, a un supplemento di pensione che si sommerà alla pensione già in godimento. Una terza ipotesi - sempre rispetto all'attuale normativa - può essere costituita dal raggiungimento di 35 anni di contribuzione effettiva (11 di lavoro autonomo e 24 di lavoro dipendente, raggiungibile all'età di 62/63 anni) per poter chiedere la pensione in base alla legge 233/90. In questa eventualità ognuna delle due gestioni liquiderebbe la rispettiva quota (in base alle rispettive normative) la somma delle quali costituirebbe la pensione.

l'Unità

Bologna Festa Nazionale 1991

Parco Nord 30 agosto/22 settembre

UNIPOL ASSICURAZIONI

GRANAROLO